

BOZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1465

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCINO, BATTISTI, DENTAMARO,
PETRINI e TOIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2002

Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale in favore di
talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i molteplici enti ed associazioni qualificati dallo scopo di mutua assistenza, solidarietà, promozione ed integrazione sociale dei portatori di *handicap*, particolare importanza rivestono l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, l'Ente nazionale sordomuti l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio. Si tratta di enti morali con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1979 e decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979.

Gli enti in parola complessivamente rappresentativi di circa il 95 per cento dei portatori di *handicap* italiani, già svolgono la loro attività in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le amministrazioni, attraverso propri rappresentanti inseriti stabilmente in commissioni ed organismi, soprattutto nell'ambito della sanità pubblica, operanti nel campo della tutela dei disabili.

Il riconoscimento delle associazioni in oggetto quali enti «di interesse pubblico nazionale» è teso a riaffermare e consolidare la

particolare posizione di esse anche alla luce delle più recenti normative nazionali ed europee, volte a conferire un ruolo attivo, di iniziativa e di proposta, alle rappresentanze dei soggetti portatori di *handicap*. Le predette associazioni, infatti, si fanno portatrici in modo organizzato e coerente degli interessi delle categorie più deboli, in un contesto nel quale il proliferare del fenomeno associazionistico può determinare una frammentazione di interessi ed una moltiplicazione di interlocutori che sarebbero di ostacolo ad un organico e tempestivo intervento pubblico.

A tale fine, è particolarmente significativo il rilievo che tali soggetti intermedi svolgono una insostituibile opera di informazione, assistenza e tutela a favore delle categorie in discorso, indipendentemente dall'iscrizione del soggetto interessato, nonché l'attribuzione ad esse delle funzioni degli Istituti di patronato e di assistenza sociale con i quali condividono la natura degli interessi e la insostituibile funzione di pubblica utilità.

A tali finalità corrisponde il presente disegno, costituito da un unico articolo e che non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (AMNIL), l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), l'Unione italiana ciechi (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciute di interesse pubblico nazionale.

2. Le associazioni di portatori di *handicap* di cui all'articolo 1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello Stato.

3. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

4. I soggetti interessati possono essere destinatari delle prestazioni anche se non sono iscritti all'associazione.

